

## CITTADINANZA E POTERE NEL MONDO ROMANO E NELL'ETÀ MODERNA

GIULIANO CRIFÒ

Di fronte alla evidente difficoltà da parte mia di dire cose nuove<sup>1</sup>, molto mi ero ralleggerato scorrendo il ricco programma del convegno, sicuro di ricevere stimoli e suggestioni dalle cose che avrei ascoltate e di poter trarre, da qualche aspetto tra i molti possibili temi, elementi da analizzare in connessione con il mio argomento. Così la rinnovata discussione del rapporto tra *populus* e *plebs* nella lotta patrizio-plebea avrebbe potuto sollecitarmi a meglio intendere il significato della legge delle XII tavole<sup>2</sup>, a ripercorrere le ragioni della lettura che del conflitto è stata data nella chiave di una storia della progressiva formazione della *lex publica*<sup>3</sup> (e quindi a un ripensamento dell'interpretazione così riduttiva di J. Bleicken<sup>4</sup>), a porre il problema sollecitato dal passo dell'enchiridion pomponiano (D.1.2.2.8), '*et ita factum est ut inter plebis scita et legem species constituendi interesset, potestas autem eadem esset*': il termine '*potestas*' può qui davvero rendersi con 'efficacia giuridica' o anche più semplicemente 'efficacia'? o non vuol dire piuttosto 'potere normativo'?<sup>5</sup> E di certo avrei

<sup>1</sup> Di cittadinanza e potere nel mondo romano ho cominciato a occuparmi seriamente – vale a dire leggendo le fonti – ai tempi della tesi di laurea, miei maestri essendo Arangio-Ruiz, Betti e De Francisci. Né ho finito ancora di occuparmene dopo il mio 'Civis'. *La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari 2000, ora in V ed. Su di esso v. ad es. G. LURASCHI in *Iura* 51, 2000 (2003), 159-170; J.M. RIBAS ALBA in *Crón. Jurid. Hisp.* 1, 2003, 319-333. Sempre in 'Civis' credo di aver già indicato sufficienti ragioni per una considerazione del problema nel mondo moderno, a parte quanto avrò modo di dire in conclusione di questo intervento.

<sup>2</sup> Cfr. m. *La legge delle XII Tavole. Osservazioni e problemi* in ANRW I, Berlin-New York 1972, 115 ss.; *Normazione e libertà. Il rapporto tra legislazione altorepubblicana ed identità civica* in *Staat und Staatlichkeit in den frühen römischen Republik* hrg. von W. EDER, Stuttgart 1990, 344 ss.

<sup>3</sup> P. es. da F. SERRAO, *Legge (diritto romano)* in *Enc. d. dir.* XXIII, Milano 1973, 794 ss. (= *Classi, partiti e legge nella Repubblica romana*, Pisa 1974, 7 ss.).

<sup>4</sup> *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York 1975, 75 ss. Cfr. SERRAO in *Legge e società nella repubblica romana I*, Napoli 1981, XXV ss.

<sup>5</sup> Non ho fatto particolari ricerche: nel primo senso sono orientate le versioni tradizionali e così anche Bretone o io stesso, nel secondo senso G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940, 22. Ma poi: *potestas* in contrapposizione a *auctoritas*, così come coazione e consenso? Cfr., in rapporto a De Francisci, NOCERA, *Una esperienza storicistica sul fondamento del potere* in *RIFD* 27, 1950, 565, sulla potestà basata sul consenso necessitato anziché su quello libero, con altri sviluppi, ad es. 570: consenso coartato, rassegnato, supino, il problema del capo e quello di una legittimazione del potere, più evidente quando questo è diventato impersonale.

avuto molte sollecitazioni dall'interrogativo<sup>6</sup> sulla democrazia, sia in rapporto a Polibio e, ad es., alla lettura fattane a suo tempo anche da me<sup>7</sup> ma specialmente da Cl. Nicolet<sup>8</sup>, sia su giudizi (o meglio, etichette) assegnate da parte della dottrina alle vicende storiche, come, a es., la 'semidemocrazia' legata alle misure prese da Flaminio (*lex de agro Piceno et Gallico viriſim dividendo*, controllo dell'appartenenza alle tribù rustiche, creazione di nuove colonie) o di 'falsa democrazia' (Tiberio Gracco, Caio Gracco, Mario) in ragione di una deficiente consapevolezza dei democratici circa l'esito delle loro lotte<sup>9</sup> sia alla constatazione di M. Finley che "una società autenticamente politica, nella quale la discussione e il dibattito sono una tecnica essenziale, è una società colma di rischi"<sup>10</sup>. E quindi, come non essere sollecitato da profili essenziali per la determinazione del cittadino, ad es. quelli dell'opinione pubblica e dell'oratoria, dei giuristi repubblicani come *honoratiores*, dello spazio pubblico<sup>11</sup>? E, di conseguenza, come non ricordare il *bellum civile* e che è stato il mio maestro, Betti, a stigmatizzare in quel momento – traendone le ben note conseguenze interpretative<sup>12</sup> – "il sofisma di entrambe le parti" che "consiste nell'identificare il *populus Romanus* con se stessa, la causa della *res publica* con la causa propria, e nell'escludere la parte avversaria dalla comunione politica dello Stato romano"<sup>13</sup>? E non è stato anche Betti a vedere nell'esercito il nuovo *populus* del principato? E ancora, come non essere coinvolto dai problemi dell'età severiana e della grande giurisprudenza, dal valore di *dignitas*, che forse recupera in Boezio quel senso che nel codice Teodosiano si trovava modificato, dalla esperienza prospettata dalle solenni costituzioni programmatiche di Giustiniano, dalle discussioni sull'esperienza greca e su quella cristiana? E poi, particolarmente necessaria per il mio discorso, dalla prevista lettura<sup>14</sup> della democrazia ateniese nell'esperienza rivoluzionaria americana e francese?

Ottima occasione, dunque, ma occasione purtroppo mancata per una im-

<sup>6</sup> Così nella relazione affidata a L. Polverini.

<sup>7</sup> Già in *Ricerche sull'exilium in età repubblicana* I, Milano 1961, ma poi ad es. in *Latomus* 22, 1963, 544 ss. o in *Attività normativa del senato in epoca repubblicana* in *BIDR* 71, 1968, 31 ss.

<sup>8</sup> *Polybe et les institutions romaines* in *Polybe*, *Entretiens sur l'Antiquité classique* XX, Vandoeuvres-Genève 1974, 209 ss.

<sup>9</sup> Idee presenti ad es. in J. ROUVIER, *La république romaine et la démocratie* in *Varia. Etudes de droit romain* IV, Paris 1961 (cfr. *Latomus* 22, 1963, 544 ss.).

<sup>10</sup> *La democrazia degli antichi e dei moderni*, tr. it., Bari 1973, 105.

<sup>11</sup> Si tratta di riferimenti, specie in contrapposizione con la Grecia e a Cicerone, a tutti noti, così come a tutti noto è il richiamo allo Schulz per quanto riguarda i giuristi *honoratiores*.

<sup>12</sup> Cfr. le m. *Precisioni sulla 'crisi della repubblica e la genesi del principato' di Emilio Betti* in *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su Emilio Betti*, Napoli 1986, 127 ss.

<sup>13</sup> E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato* in *Roma* (1913) a cura di G. CRIFÒ, Romae 1982, 161 n. 58.

<sup>14</sup> Penso in specie alle riflessioni di W. Nippel.

prevista e indeclinabile sopravvenienza che mi rinvia al momento originario e autentico della difficoltà di dire, fuori del contesto di una discussione, cose nuove. Ma forse non tutto il male viene per nuocere e debbo anche per questo ringraziare per la gentile sollecitazione di Marta Sordi a inviare un testo scritto. Dove forse si troveranno cose vecchie ma che è giusto conoscere anche se qualcosa è cambiato, per es. nel metodo, se è vero che oggi è di moda considerare superato quello che era considerato un limite certo nell'analisi, e cioè il rischio dell'analogia in sede storica<sup>15</sup>. Il che incide sulla attendibilità di qualsiasi prospettiva di rapporti tra antico e moderno che venga svolta e ragioni in termini appunto di analogia.

Ma, a parte i problemi di metodo<sup>16</sup>, nessuno vorrà comunque contestare la plausibilità di una ricerca di radici e di valori fondanti, rispetto ai quali varierà piuttosto la valutazione delle condizioni che determinano sviluppi in un senso o in un altro<sup>17</sup>. E qui, per non parlare nel vuoto, darò solo l'esempio, molto pertinente in tema di potere, dell'uso che è stato fatto della proposizione di età severiana *'quod principi placuit legis habet vigorem'* (e, insieme, dell'altra *'princeps legibus solutus est'*) dove, a parte la loro specifica storicità, è noto che hanno costituito in età successiva e ben oltre l'esperienza romana un fondamento sia dell'assolutismo sia del costituzionalismo, trovandosi a essere modo di legittimazione dell'una e dell'altra realtà<sup>18</sup>.

Lunghe premesse, non ancora concluse, peraltro, rispetto a un tema – popolo e potere – per il quale è enorme l'incidenza dello spirito del tempo<sup>19</sup>. Io non so ad es. se davvero nel 1939 la *Roman Revolution* di Syme significasse quel che ne ha detto così bene Momigliano<sup>20</sup>. So però che in quello stesso anno un romanista ventiseienne, la cui conoscenza è stata preziosa e rimane cara a molti tra noi, nelle sue pagine sulla sovranità popolare in Roma parlava di *populus* come espressione della comunità romana nel senso “comprensivo e generico di sintesi di tutti gli organi della costituzione” e parlava dei comizi come “assemblea dei cittadini distinta dagli altri elementi della

<sup>15</sup> Qui non sono possibili che pochi accenni, che andrebbero ampiamente sviluppati, al pensiero bettiano ma anche a quello di S. Mazzarino a proposito di De Francisci, così come a J. Bleicken e a Chr. Meier.

<sup>16</sup> Dove hanno grande interesse discussioni recenti sul ruolo delle analogie nella spiegazione scientifica. V. in proposito per alcune indicazioni Mariuccia SALVATI, *Premessa in Parolechiave* 5, 1994, *cittadini. La parola le interpretazioni le storie, i luoghi i modelli. archivio* 199 s. con nota 3.

<sup>17</sup> Cfr. m. 'Civis' cit., 49 ss. (continuità storica di istituti e di valori); *Lezioni di storia del diritto romano*, Bologna 2005<sup>4</sup>, 223 s. (permanenza del problema e adeguatezza degli strumenti).

<sup>18</sup> Per qualche prospettazione storica di questo discorso cfr. il m. *Per lo studio di alcune influenze romanistiche. Nota prima in Studi Biscardi* V, Milano 1984, 1 ss.

<sup>19</sup> Lo ha segnalato a suo tempo, proprio riguardo alla nostra tematica, G. Nocera.

<sup>20</sup> Presentandone nel 1962 la traduzione italiana.

costituzione”<sup>21</sup>, contestato in ciò da un suo collega di poco più anziano che scrivendo nel 1940 *Il potere dei comizi e i suoi limiti*<sup>22</sup> osservava che “sotto l’aspetto funzionale i comizi non sono mai un organo a se stante, opponibile alla magistratura e al senato” e che, “quando si parla del *populus* quale sintesi di organi che concorrono alla formazione degli atti comiziali, e quando si parla del *populus* come di un singolo organo costituzionale distinto dalla magistratura e dal senato si dice cosa che risponde a verità tutte e le due le volte. Ma, forse appunto per questo, è più esatto dire che, dal punto di vista terminologico, *populus* designa la collettività dei votanti, mentre, dal punto di vista tecnico costituzionale, esso designa l’insieme degli organi che concorrono a formare l’atto comiziale”<sup>23</sup>. Gabrio Lombardi e Guglielmo Nocera erano entrambi allievi di Pietro De Francisci, il quale, come sappiamo<sup>24</sup>, fin dal 1937 andava elaborando la sua grande opera sul potere<sup>25</sup>. Dunque, la sovranità, il potere, weberianamente ricostruito, nel maestro. E però, negli allievi, Lombardi cattolico, Nocera (già allora) comunista, la sovranità popolare<sup>26</sup>. Non si parlava, invece, che io sappia, del cittadino né, del resto, i romanisti usavano parlare ‘del semplice cittadino’<sup>27</sup> e difficilmente dimenticavano che lo *Staatsrecht* mommseniano insisteva, come si sa, sulla magistratura, sia pure considerata ‘nur Träger der staatlichen Action’, lo stato essendo il *populus*, la ‘soveräne Bürgerschaft’<sup>28</sup>.

Né le cose cambiano dopo la guerra, quando la tristezza dei tempi richiedeva che si parlasse di esuli, profughi, displaced persons, apolidi, Vertriebenen e piuttosto di diritto di asilo che di cittadinanza. Certo, si discuteva (tra romanisti, papirologi e storici) della *constitutio Antoniniana* e si polemizzava a proposito della doppia cittadinanza, ma la realtà era piuttosto la convinzione, autorevolmente resa esplicita nel 1944 dalla teoria generale del diritto e dello stato di Hans Kelsen, che la cittadinanza fosse “un istituto privo di

<sup>21</sup> *La sovranità popolare in Roma*, 9 (dell’estratto).

<sup>22</sup> Milano 1940.

<sup>23</sup> Ivi, 18 s., 27 ss.

<sup>24</sup> Dalla ‘avvertenza’ che segue ‘al lettore’, datato 8 settembre 1945, di *Arcana imperii*, Milano 1947-1948 (riproposto in anastatica), Roma 1970, con il saggio introduttivo di S. MAZZARINO, *De Francisci fra «storicismo» e sociologia*, ivi V ss.

<sup>25</sup> Un’opera, si è detto da G. NOCERA, *Un’esperienza storicistica*, cit., 553 ss., 555, nella quale l’a. “è stato guidato, nelle sue meditazioni e indagini, dall’intuito del politico, dal senso del giurista, dallo spirito dello storico e dalla fede del credente” e dove si dà conto necessariamente anche di chi obbedisce, grazie però a una interpretazione volutamente positiva che mette l’accento comunque sul consenso e perciò può proporre anche l’evidenza della virtù sociale del cittadino (571).

<sup>26</sup> Cioè, con Rousseau, potere del popolo superiore a ogni altro. Non è senza interesse osservare che ‘sovranità popolare’ non ricorre nel titolo di nessuno dei molti lavori presenti nella ‘bibliografia essenziale’ che accompagna il recente contributo di D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari 2004, 137 ss.

<sup>27</sup> Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, VII ed., Napoli 1960, 97.

<sup>28</sup> *Römisches Staatsrecht* III.1, rist. Graz 1952, 300, 307 s.

importanza<sup>29</sup>. Un assunto per me non convincente neppur quando redigevo la voce 'cittadinanza in diritto romano' per la Enciclopedia del diritto<sup>30</sup>, portando avanti per conto mio il discorso della *libertas* e della *par condicio civium* e ritenendo in particolare che l'esperienza giuridica romana, giustamente e a lungo vista come espressione di una storia del potere, potesse anche essere vista altrettanto giustamente come una storia della libertà<sup>31</sup>. Il che voleva dire: vista essenzialmente dal punto di vista del cittadino.

Oggi comunque è sotto gli occhi di tutti il ritorno della cittadinanza all'ordine del giorno<sup>32</sup> sicché tutti ne parlano, anche i romanisti e gli storici, i quali peraltro farebbero bene a confrontarsi ad es. con una frase come quella dell'art. 1, comma 2 della Costituzione italiana che dice che "la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Anche perché, a parte le scelte di fondo tra una dottrina per la quale la sovranità è del popolo, cioè dei cittadini viventi, o quella per la quale la sovranità è dello Stato persona del quale il popolo è propriamente organo o l'altra ancora che crede invece nella sovranità della nazione (che non è comunque la stessa cosa del popolo) e magari altre ancora, si pone il problema se per i tempi di cui il romanista e lo storico si occupano sia davvero possibile parlare non tanto di sovranità popolare quanto di sovranità tout court. Un problema, debbo dire, che non preoccupava ad es. il Mommsen del *römisches Staatsrecht*<sup>33</sup> né preoccuperà qualsiasi studioso di oggi adepto di quella opinione corrente sulla sovranità ben delineata nel più recente lavoro sul tema<sup>34</sup>, ma problema in ogni caso importante, anche essenziale, per chi non vuol restare impigliato in luoghi comuni. Non ne dovrò comunque parlare qui, essendo sufficiente tener conto del rapporto con il potere e rivolgendolo dunque a quest'ultimo il nostro discorso.

Diventa allora più chiaro quanto ho detto in precedenza a proposito di una storia del potere<sup>35</sup> o di una storia della libertà: dove, con riguardo all'esperienza romana, centro di entrambe è il *civis*. Qui, io non potrei che rifarmi a quanto mi capita di insegnare, come sintesi di una serie di approfondi-

<sup>29</sup> Con le conseguenze del caso: v. 'Civis' cit., 34. Lo stesso Kelsen nel 1920 aveva scritto che "Il concetto di sovranità ... deve esser radicalmente rimosso. È questa la rivoluzione della coscienza culturale di cui abbiamo per prima cosa bisogno" (cfr. QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., 11 s., 122, con richiamo a L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Milano 1995).

<sup>30</sup> VII, Milano 1960.

<sup>31</sup> Giustificazioni nelle mie *Lezioni*, cit., pass.

<sup>32</sup> Ovvio riferirsi ai problemi proposti dall'immigrazione di extracomunitari e dalla c.d. globalizzazione, oltre a quelli relativi alla cittadinanza europea.

<sup>33</sup> Sopra n. 28.

<sup>34</sup> D. QUAGLIONI, *La sovranità*, cit., 3 ss.

<sup>35</sup> Una lettura istruttiva delle coordinate teoriche tratte dalla storia si ha in R. DE STEFANO, *Il problema del potere*, Milano 1962 (cfr. m. rec. in *RbPhil.Hist.* 42, 1962, 703 ss.).

menti, in ispecie in tema di normazione e libertà e sul rapporto tra legislazione altorepubblicana e identità civica<sup>36</sup>. Mi permetto di rinviare dunque a quanto ne è detto nelle mie *Lezioni*<sup>37</sup>, giacché ivi è il nucleo di scelte di fondo intorno alla proposta interpretativa della cittadinanza antica e moderna, a cominciare dalle differenze sostanziali tra realtà greche e realtà romana<sup>38</sup>, dalla natura costituzionale del potere, dunque dalla cittadinanza come fatto e stato di libertà e di garanzie, dal principio dell'inviolabilità della vita del cittadino, dalla configurazione della *res Romana* come stato di diritto: situazioni tutte testualmente verificabili.

Ho detto che centro di una storia del potere o di una storia della libertà a Roma è il cittadino. Potrebbe essere anche il *populus* e comunque il *liber populus Romanus*<sup>39</sup> dove il popolo è insieme soggetto autonomo e oggetto eteronomo, autodisciplina la cittadinanza ma non ha potere di iniziativa ecc. o, se si preferisce, non ha l'esercizio del potere ma controlla tale esercizio, naturalmente con i meccanismi propri della costituzione mista, tutto ciò ricollegandosi a una struttura politico-sociale, di cui può dirsi '*imperia legum potentiora quam hominum*' (Livio), ma dove vale la *praeclara lex* (Cicerone) '*quae de capite civis romani nisi comitiis centuriatis statui vetaret*' e che è assolutamente definita dall'idea che '*hominum causa omne ius constitutum est*' (Ermogeniano)<sup>40</sup>. L'elemento essenziale ne è, fin dall'origine, il rapporto mediante il quale l'individuo, riconosciuto soggetto di diritto, è legato alla comunità politico-sociale nella quale appunto l'individuo è considerato soggetto, in un processo storico in cui la cittadinanza, espressione della libertà e della capacità giuridica, diventa causa modificatrice di quest'ultima e condizione per l'esercizio di diritti politici. Tutto questo a Roma, dato quel collegamento con la libertà in mancanza del quale è sempre possibile, certo, parlare di 'cittadinanza' ma non si dovrà parlare di 'cittadino' quanto di 'suddito'. Ma anche lo studioso di oggi, che si rifaccia a momenti significativi di problemi apparentemente o anche certamente moderni della cittadinanza<sup>41</sup>, descrive, credo giustamente, l'evidenza di un cittadino 'costituzionale'<sup>42</sup>,

<sup>36</sup> In *Staat und Staatlichkeit*, cit. (sopra, n. 2), 344 ss., con la relativa discussione, 396-403 (e v. anche L. PEPPE, *La nozione di populus e le sue valenze*, ivi, 312 ss.).

<sup>37</sup> (sopra, n. 17) 56 ss. (emersione dell'identità civica), 95 ss. (storia dei comizi), cittadinanza (109 ss.)

<sup>38</sup> 'Civis' cit., 20 s. con la nota 76 a p. 103.

<sup>39</sup> Liv. 2.1.1. Cfr. *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma 1984, 19 e n. 91 a p. 55.

<sup>40</sup> 1 *inst.* D.1.5.2. *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris ... dicemus.*

<sup>41</sup> Basta pensare a B. Constant e la libertà dei moderni o a J. Stuart Mill e al governo rappresentativo o, rispetto alla nostra Costituzione, al principio della sovranità popolare (sopra, n. 26), su cui v. L. BASSO, *Il principe senza scettro*, Milano 1958, 170 ss.

<sup>42</sup> M. SALVATI (sopra, n. 15), 199 ss.

ripetizione sostanziale, pare a me, nella innegabile diversità dei tempi, del *civis* romano (e non solo di quello repubblicano, data la indeclinabile giuridicità – e per ciò i valori di libertà e di eguaglianza – della costruzione e il suo perdurare nel tempo).

Di ciò ci possiamo rendere conto oggi molto meglio di quanto non fosse possibile ancora qualche decennio fa, quando poteva apparire corretta la diagnosi di un Kelsen. Nei fatti, oggi sono sotto gli occhi di tutti i fenomeni, da un lato, di diminuzioni e riduzioni di quella sovranità statale a cui la cittadinanza era connaturata e del formarsi di cittadinanze sovranazionali come quella europea; da un altro lato, i fenomeni di immigrazione e i problemi di conflitto che ne derivano nella logica della inclusione/esclusione. Ha un senso, dunque, nonostante lo scetticismo di molti, il discorso proposto in *Civis* del quale, del resto, non è una curiosità sapere che in libreria non è stato inserito tra i libri di storia ma tra quelli di politica<sup>43</sup>.

Il mio peraltro intende essere il discorso di uno storico del diritto romano che continua a tener conto delle proprie fonti, interrogandole, certo, come si deve, alla luce di un interesse attuale. E per lo storico si pone il problema di una possibile continuità tra esperienza romana e esperienza attuale, problema tanto più urgente perché non solo pensatori insigni come J. Habermas ma anche storici del diritto agguerriti come P. Costa, autore di una monumentale indagine sulla cittadinanza in più volumi, ne discutono a partire dal Medioevo, trascurando del tutto l'esperienza romana. Ma come non si può parlare di democrazia dimenticando Atene neppure si può parlare di cittadinanza dimenticando Roma<sup>44</sup>. Di certo ne ha tenuto gran conto tutto il pensiero politico successivo, ben prima dei movimenti riformatori e rivoluzionari moderni e in specie della Rivoluzione francese e di ciò credo di aver dato anche io sufficienti indicazioni testuali a prova che la presenza dei classici e in specie del diritto romano era partecipazione di pensiero, sollecitazione e talvolta soluzione antica rispetto a problemi nuovi, nutrimento reale e non semplice erudizione. Tutto questo è verificabile. Ed io credo che sia egualmente verificabile, alla luce di tutto quanto precede, che a Roma esistessero non solo i diritti (e i doveri) del cittadino ma anche quelli dell'uomo. Ma, di questo, in altre occasioni<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Non credo dunque che si possa condividere l'opinione di chi vuol riservare solo alla storia (per farne comunque che cosa?) l'impegno della romanistica.

<sup>44</sup> Cfr., tra gli altri, CHR. MEIER, *Demokratie und Republik. Zwei Errungen-, zwei Erbschaften der Antike in Einwohner und Bürger auf dem Weg zur Demokratie* hrg. H.E. SPECKER, Ulm 1997, 9 ss.; ID., *Der griechische und der römische Bürger. Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Ensemble gesellschaftlicher Bedingungen in Griechenland und Rom* hrg. E.G. SCHMIDT, Tbilissi-Erlangen-Jena 1996, 41 ss.

<sup>45</sup> V. ora il m. *Per una prospettiva romanistica dei diritti dell'uomo in Menschenrechte und europäische Identität - die antiken Grundlagen* hrg. von K.M. GIRARDET u. U. NORTMANN, Stuttgart 2005, 240 ss.

